



Indice

Premessa	pag 3
Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: di cosa si tratta.....	pag 4
--	
Principali riferimenti legislativi	pag 5
Il ruolo della Scuola: maggiore prevenzione e osservazione del fenomeno	pag 6
Il ruolo delle famiglie: sorveglianza, partecipazione e collaborazione	pag. 7
Il ruolo degli studenti: condivisione delle regole di connessione alla rete e impegno nel rispetto reciproco.....	pag 7
La scuola nei casi di bullismo e di cyberbullismo	pag 7
Protocollo in caso di bullismo o cyberbullismo	pag 8
Alcune precisazioni.....	pag 10
Misure sanzionatorie.....	pag 11
Tabella analitica.....	pag 12
Conclusioni.....	pag 14
Modulo di segnalazione	pag 15

Premessa

Più del 50% dei giovani tra gli 11 e i 17 anni sono vittime di atti di bullismo o cyberbullismo, con particolare incidenza di casi che coinvolgono le ragazze, nella rete.

L'allarme generato dalla diffusione di questi dati, con particolare riferimento all'aumento preoccupante del fenomeno all'interno delle mura scolastiche, ha indotto le Istituzioni a studiare misure idonee a contrastare il progressivo aumento del malessere dei giovani in età scolare e, soprattutto, a prevenire le manifestazioni del problema all'interno degli istituti scolastici.

Il Ministero della Istruzione, allora Miur ed oggi Mim, ha elaborato le linee guida che pongono come proprio fulcro la particolare attenzione ad ogni forma di violenza, prevaricazione e denigrazione, nell'intendimento di fornire massimo sostegno alla vittima e opportunità di recupero al "bullo".

Per potere intervenire in maniera efficace in termini sia di prevenzione che di repressione, è importante conoscere le caratteristiche che differenziano il bullismo dagli atti di violenza di altra natura.

Perché si configuri bullismo è necessaria la concomitanza dei seguenti fattori:

- intenzionalità,
- persistenza nel tempo,
- asimmetria di potere,
- natura sociale del fenomeno, cioè il suo fare riferimento alle dinamiche relazionali.

Va precisato che il bullismo non è un fatto privato tra bullo e vittima. Esso coinvolge anche chi assiste, senza intervenire in favore della vittima o, addirittura, chi rinforza, con il proprio atteggiamento, l'azione persecutoria perpetrata dall'aggressore.

Quindi la condotta di tutti i membri del gruppo consapevoli della azione bullizzante, contribuisce alla realizzazione della dinamica di prepotenza e vittimizzazione.

In questi termini tutti i componenti del gruppo rivestono un ruolo: vittima, bullo, aiutanti della vittima o del bullo, spettatori e tutti sono, a vario titolo, coinvolti.

La vittima è scelta sulla base delle sue caratteristiche, che la rendono "differente", siano esse di natura sessuale o estetica o relativa all'abbigliamento, alla provenienza e comunque, in ogni caso, sulla base di un pregiudizio.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: di cosa si tratta

In altre parole, si configura il fenomeno del bullismo quando si registrino ripetute azioni atte alla prevaricazione, agite da un individuo nei confronti di altro soggetto che si trovi in condizione di debolezza rispetto al primo.

Tale prevaricazione si realizza verbalmente, attraverso offese, ridicolizzazioni o derisioni oppure attraverso azioni di violenza o aggressione o comunque comportamenti finalizzati ad intimidire, dominare e svilire.

Il cyberbullismo, invece, è la realizzazione della prevaricazione e persecuzione attraverso la rete internet e i social media.

Si tratta di un fenomeno in allarmante ascesa e che ha aspetti di enorme gravità per la sua incontenibile pervasività nel tempo e per la capacità di diffusione.

Fotografie e altre immagini, talvolta anche intime, messaggi denigratori o derisori, filmati intimidatori, una volta diffusi in rete, si propagano in modo incontrollabile, raggiungono una grande moltitudine di persone, potenzialmente in tutto il mondo, e vengono rimbalzati implacabilmente anche alla vittima, senza che questa possa porsi al riparo neanche nella sua stessa casa.

Il non potersi sottrarre al meccanismo della condivisione e dei like, la pervasività nel tempo del ripetersi della vittimizzazione, l'enorme livello di disinibizione del bullo, frutto della deumanizzazione generata dall'assenza di contatto, a causa del filtro costituito dallo schermo, costituiscono un terribile amplificatore di sofferenza per la vittima.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti tipologie di abuso:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet etc di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze carpite all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line partecipata dal gruppo di riferimento;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Entrambi i fenomeni, bullismo e cyberbullismo, parimenti, sono il frutto avvelenato dello stesso albero, anzi il secondo è l'evoluzione tecnologica e perfezionata nei suoi effetti devastanti, del primo.

Principali riferimenti legislativi

Nel bullismo e nel cyberbullismo rientrano sia condotte devianti, abusanti e violente, pur gravi e gravissime, che vere e proprie fattispecie di reati, anche penali.

Talvolta i giovani mettono in essere comportamenti che costituiscono reato, senza esserne neanche consapevoli.

Anche per questa ragione, gli adulti di riferimento devono essere coscienti delle implicazioni insite in un uso indebito della rete, per non incorrere anche nella cosiddetta “*culpa in educando*”.

La normativa di riferimento sul tema è qui elencata:

- artt. 3-33-34 della **Costituzione Italiana**;
- **direttiva MIUR** n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- **direttiva MPI** n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- **direttiva MPI** n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- **direttiva MIUR** n.1455/06;
- **D.P.R. 249/98** e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- **linee di orientamento** per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del **Codice Penale**;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del **Codice Civile**;
- artt. 331-332-333 del **Codice di Procedura Penale**;
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- **nuove Linee di orientamento** per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

- **“Linee di orientamento** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo” adottate con **DM del 13.01.2021, n. 18**
- **Legge 70 del 2024** che estende le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con l'obiettivo di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate reato.

Il ruolo della Scuola: maggiore prevenzione e osservazione del fenomeno

Come sempre nel caso dei fenomeni sociali che pongono problemi educativi, la scuola si colloca in prima linea nella prevenzione e nel contrasto.

Il Ministero dell'Istruzione, oggi Istruzione e Merito ha elaborato delle *"Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo"*, imperniate sulla sensibilizzazione e formazione dell'intero personale scolastico con **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo"*, ha ordinato la designazione di un *referente interno*, incaricato delle azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto del fenomeno.

Ancora vanno ricordate *"Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo"* adottate con *DM del 13.01.2021, N. 18*, laddove si afferma che *"L'aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell'azione compiuta sempre e comunque nei termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare"*.

Infine, più recentemente, ha promulgato la *"Legge 70/2024"* che estende le norme previste per il cyberbullismo, anche ai fatti di bullismo.

In stretta collaborazione con il Dirigente scolastico, tra gli altri incarichi, il referente è delegato ad elaborare un regolamento nel quale siano previste le fattispecie in cui si configura la condotta bullizzante, la sanzione afflittiva e quella riparativa del danno causato in riferimento al bullo e che, contemporaneamente, contempli e preveda anche un supporto psicologico ed emotivo nei confronti della vittima. Il Dirigente e il referente antibullismo, coadiuvati, quando necessario, da altre figure, costituiscono il *team per l'emergenza*, organismo che si occupa di gestire i casi di bullismo e cyberbullismo accertati.

Inoltre la scuola istituisce altri due organismi: in *team per la prevenzione*, che persegue finalità di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno, attraverso la predisposizione di attività formative e informative e il *tavolo di monitoraggio*, con lo scopo di verificare periodicamente l'efficacia della prevenzione posta in essere all'istituto.

Al fine di dare maggiore diffusione al presente regolamento, si prevede dall'anno scolastico 2025/2026, di sottoporre il documento alla sottoscrizione delle famiglie, congiuntamente al patto di corresponsabilità.

Infatti deve essere chiaro e condiviso che oltre al Dirigente scolastico, al referente interno e all'intero personale scolastico, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, anche le famiglie e gli studenti sono parte attiva nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo e sono chiamate ad assumersi le relative responsabilità.

Il ruolo delle famiglie: sorveglianza, partecipazione e collaborazione

Alle famiglie è chiesto di partecipare attivamente alle proposte di formazione e informazione che la scuola dovesse suggerire sul tema specifico del bullismo e del cyberbullismo o su temi legati alla problematica.

Inoltre importantissima è la sorveglianza dei genitori relativamente al comportamento dei propri figli, sia nel caso della manifestazione di malesseri inconsueti che in quello di comportamenti non adeguati anche nelle chat tra studenti: vigilando con giusta cura, rispetto al tempo trascorso dai ragazzi sui social media, sulla qualità e sui luoghi virtuali di interazione e condivisione frequentati, le famiglie possono prevenire o interrompere sul nascere molti comportamenti devianti o, comunque, denunciarne l'esistenza.

I genitori, inoltre, sono tenuti a conoscere il codice di comportamento dello studente condiviso nella Istituzione scolastica e esplicitato nel regolamento di Istituto, il patto di corresponsabilità e il presente regolamento, parte integrante del regolamento di Istituto, incluse le sanzioni previste in caso di accertamento di comportamenti riferibili al bullismo e al cyberbullismo.

Il ruolo degli studenti: condivisione delle regole di connessione alla rete e impegno nel rispetto reciproco

Agli studenti è chiesto di conoscere e far proprie le norme fondamentali necessarie al rispetto dei diritti delle persone, sia durante la connessione in rete, sia nelle relazioni in presenza, con particolare cura in merito alla responsabilità personale, anche di natura penale, insita nella condivisione web di foto, messaggi, filmati o altro materiale non idoneo.

Nel nostro Liceo vige il divieto di utilizzo del cellulare o di qualsiasi dispositivo elettronico non espressamente autorizzato dal docente in aula, durante lo svolgimento delle lezioni.

È vietata l'acquisizione, attraverso i detti dispositivi elettronici, di audio di qualsiasi genere o immagini o filmati per finalità non didattiche e non autorizzati dal docente.

È altresì vietata e può costituire fattispecie di reato, la acquisizione e la divulgazione di qualsiasi materiale in video e audio, prelevato all'interno dell'Istituto. Inoltre, il materiale espressamente autorizzato dal docente, deve considerarsi utilizzabile esclusivamente per fini didattici e nel rispetto del diritto alla privacy di ciascuno.

La scuola nei casi di bullismo e di cyberbullismo

Secondo la legislazione italiana, fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi autori di fatti di reato, non sono considerati responsabili penalmente delle loro azioni. Sono i genitori a rispondere amministrativamente o penalmente delle condotte illecite dei propri figli.

Dai 14 ai 18 anni, il ragazzo può essere considerato direttamente responsabile anche penalmente della propria condotta, se il Giudice Minorile deputato, giudichi di essere in presenza di un giovane che esprima una maturità, relativamente al fatto contestato, assimilabile a quella di un adulto.

In questo caso, però, il procedimento penale e i relativi istituti e provvedimenti conseguenti all'accertamento della responsabilità penali, fanno riferimento ai principi della giustizia minorile.

Va ancora precisato che, ai sensi della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, gli insegnanti delle scuole statali e paritarie sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali, *“in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi”*.

La qualità di pubblico ufficiale impone all'insegnante di riferire "senza ritardo" eventuali fatti di reato procedibili d'ufficio, in danno o ad opera di minori, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Ciò premesso, il Liceo Motzo considera intollerabili tutte le fattispecie che rientrino nelle condotte riferibili al bullismo o al cyberbullismo e adotta sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'illecito che viene rilevato e accertato, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla autorità giudiziaria nei casi di cui sopra.

I provvedimenti disciplinari stabiliti in questo Liceo per i responsabili di condotte bullizzanti, tendono alla rieducazione ed al recupero dello studente verso il quale il Liceo mantiene il suo intento educativo.

Poiché la scuola e la famiglia collaborano con la finalità di promuovere la crescita morale, culturale e civica del giovane, anche in questi casi, sebbene sia comprensibile lo smarrimento delle famiglie, non deve venir meno la fiducia e la collaborazione reciproca.

La scuola, fedele alla propria missione educativa, garantirà un accertamento dei fatti rigoroso e imparziale e la famiglia dovrà sforzarsi di tenere un atteggiamento equilibrato senza incorrere nell'errore di difendere caparbiamente e acriticamente il proprio figlio, minimizzando l'accaduto o colpevolizzando la vittima.

Talvolta la condotta accertata può avere profili penali che il giovane non ha saputo individuare.

Entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, per esempio, configura il reato di furto di identità; la condivisione di affermazioni denigratorie su qualcuno può configurare il reato di diffamazione; la diffusione di immagini recanti minori svestiti o parzialmente svestiti o in pose compromettenti, configura il reato di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, solo per citare alcune, pur gravi, fattispecie.

Per il bene dei minori, sia nella loro posizione di vittime che di aggressori, risulta chiaro come la collaborazione fra adulti sia fondamentale sia in termini di prevenzione che per far fronte ad eventuali fenomeni già acclarati.

Protocollo in caso di bullismo o cyberbullismo

Il liceo Motzo segue il Protocollo Nazionale consigliato nel caso di fenomeni di bullismo o cyberbullismo.

Ricevuta la segnalazione che richiede attenzione, la referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo comunica al Dirigente Scolastico la segnalazione ricevuta e concorda l'avvio del protocollo. ([Modulo di prima segnalazione bullismo o cyberbullismo..docx](#))

PRIMA FASE:

analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: referente

Soggetti coinvolti: coordinatore di classe/insegnante di classe, studenti interessati (**vittima/ bullo, aiutanti e sostenitori**)

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, (**studenti direttamente coinvolti : bullo/i, vittima/e aiutanti della vittima, sostenitori del bullo**) eventuale coinvolgimento dei singoli o del gruppo;
- Raccolta di testimonianze ed eventuali materiali della rete al fine di appurare il quando, il dove, le modalità
- Comunicazione del referente al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

N.B. : In questa prima fase di colloquio con gli studenti, tesa all'accertamento dei fatti segnalati e alla verifica della sussistenza del bullismo agito, la referente convoca riservatamente e singolarmente gli attori a vario titolo coinvolti, per un colloquio. Qualora se ne configurasse la necessità, a conclusione della fase conoscitiva, le famiglie verranno contattate e informate dei fatti accertati.

L' Istituzione, nelle persone del Dirigente e della referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, in questa prima fase e con l' esclusiva finalità di acclarare i fatti, potranno acquisire dagli studenti, in modo protetto e riservato, chat o parti di chat pertinenti all'accertamento delle singole responsabilità , a tutela della vittima, degli autori dei presunti illeciti e nell'intendimento di ottenere la maggior quantità possibile di evidenze utili ad assumere decisioni ponderate. Tali acquisizioni, in qualunque forma registrate, non saranno mai oggetto di divulgazione e verranno mantenute per il tempo strettamente necessario alla conclusione della terza fase.

SECONDA FASE:

risultanze sui fatti oggetto di indagine.

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive, anche in forma di testimonianze uniformi e concordanti

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, prioritariamente nell'ottica della tutela della vittima.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo, viene chiuso il protocollo.

TERZA FASE:

(qualora si sia accertata la prima delle fattispecie di cui al punto precedente)

azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima sia dal punto di vista pratico che psicologico, anche con il coinvolgimento di altre figure professionali .
- Comunicazione alla famiglia della vittima attraverso la convocazione a colloquio con il Dirigente, la referente ed eventualmente altre figure professionali utili a costituire un supporto nell'affrontare la situazione segnalata, sulla base delle risorse disponibili dentro e fuori della scuola
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo attraverso convocazione a colloquio con il Dirigente, la referente ed eventualmente altre figure professionali competenti a coadiuvare l'azione di comunicazione, informazione ed ascolto;
- Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe con tutte le componenti, per la condivisione formale e l'ascolto delle ragioni dello studente e della famiglia (anche in caso di studente maggiorenne)

- Scelta dell'opportuno provvedimento disciplinare da irrogare al bullo/cyberbullo secondo le modalità stabilite nel regolamento e pubblicate.

QUARTA FASE

percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe, la referente per il contrasto al bullismo e altri soggetti coinvolti :

- Curano il rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe o tra i soggetti interessati;
- sorvegliano il processo e curano il monitoraggio del fenomeno e il successo dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, che nei confronti della vittima.

Alcune precisazioni

Nel caso **fatti gravi** tuttavia **non perseguibili d'Ufficio** o nei casi in cui non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgere al **Questore**, autorità provinciale di pubblica sicurezza, **un'istanza di ammonimento** nei confronti del minore, purché ultraquattordicenne, autore della condotta molesta. (*punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017*).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti.

Qualora l'istanza prodotta sia considerata fondata, il Questore farà pervenire al minore un avviso di convocazione.

Il minore dovrà presentarsi negli uffici della questura accompagnato da almeno un genitore o adulto esercente la potestà genitoriale.

In questo contesto il Questore ammonirà oralmente il minore ingiungendogli di tenere una condotta conforme alla legge e imponendo specifiche prescrizioni.

In **presenza di fatto di reato**, nel caso di **minori ultra quattordicenni**, prende avvio la procedura giudiziaria che prevede la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria, al fine di attivare un procedimento penale e la segnalazione al Garante dei minori della Regione Sardegna.

Infine nel caso che la famiglia tenga comportamenti non collaborativi o oppositivi, mostri di non voler prendere atto della situazione presentata e dimostrata o esista il dubbio fondato di inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, nel rispetto delle prescrizioni legislative, si procederà alla segnalazione del caso ai Servizi Sociali del Comune anche nel caso in cui non si sia configurato fatto di reato.

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media **un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti** diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it

Si segnalano, in conclusione, i seguenti indirizzi utili:

- [Servizio di Helpline 19696 e Chat di Telefono Azzurro per supporto ed emergenze;](#)

- [Clicca e segnala di Telefono Azzurro e STOP-IT di Save the Children Italia per segnalare la presenza di materiale pedopornografico online](#)

Misure sanzionatorie

La scuola è competente ad intervenire nei casi di bullismo e cyberbullismo tra gli studenti della propria comunità scolastica, esclusivamente quando tali episodi abbiano origine o proseguano all'interno dell'istituzione scolastica stessa. Pertanto ogni comportamento che non rientri in tali circostanze deve essere considerato sotto la responsabilità della famiglia nell'adempimento del proprio obbligo educativo.

Il nostro liceo adotta sanzioni disciplinari sempre finalizzate alla rieducazione e al potenziamento della corretta percezione della responsabilità personale, nonché alla ricostruzione di sane relazioni all'interno della comunità scolastica, in continua sinergia con la famiglia .

In quest'ottica la sanzione sarà:

- irrogata allo studente come conseguenza del preciso atto di bullismo/cyberbullismo agito e, pertanto, ne sarà attentamente valutata la personalizzazione,
- proporzionata all'infrazione, senza trascurare l'aspetto "riparatorio",
- temporanea e finalizzata al recupero,

Si precisa che la sanzione riparativa non potrà essere prevista ove sussista la connotazione della gravità, della reiterazione o recidività, in presenza di reati o ove sussistano ragioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Nella tabella seguente sono riportate, in modo analitico, le tipologie di agito bullizzante, le sanzioni afflittive e riparative e l'organo e figura competente ad irrogare la sanzione.

INFRAZIONE	SANZIONE	RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO O FIGURA COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE
USO IMPROPRIO DELLO SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI durante le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione, anche se i fatti proseguano al di fuori dell'ambiente e orario scolastico Fattispecie: acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali; insulti, termini volgari e offensivi; atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni, a deriderli o ad escluderli	In caso di violazione da cui non discenda nocumento grave alla vittima: Nota disciplinare sul registro elettronico. Comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa) e divieto di utilizzo del dispositivo elettronico entro le mura scolastiche. In caso di mancato rispetto della sanzione irrogata, sospensione di giorni da 1 a 3, con ricaduta sul voto di condotta. Nel caso di alunno maggiorenne verrà comunque avvisata la famiglia Nei casi di violazione grave e/o reiterata viene valutata la una o più delle seguenti sanzioni sulla base della qualità dei fatti verificatisi, anche irrogate in modo sommativo: - ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno - esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione - Sospensione dell'alunno da 1 a 5 giorni (per infrazione grave) - Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni (per infrazione gravissima o con recidiva) - Denuncia alle autorità competenti nel caso in cui si configuri fatto di reato	Coinvolgimento in un percorso educativo finalizzato alla coltivazione dell'empatia, alla gestione dell'autocontrollo; percorsi miranti allo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione, anche attraverso il servizio della mediazione tra pari, riflessione sulla comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. Atti di giustizia riparatoria: - scuse scritte alla vittima e alla famiglia da parte del bullo - attività a vantaggio della comunità scolastica, stabilite dal CdC tra quelle previste nel regolamento di istituto.	Il Consiglio di classe Il Dirigente scolastico Il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe Il Consiglio di Istituto La polizia giudiziaria

ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO GRAVI O GRAVISSIMI con lo scopo intenzionale e reiterato anche diffuso sul web di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni, anche per fatti proseguiti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico	Per reati non procedibili d'ufficio: Nei casi di violazione reiterata o comunque progressivamente in base alla gravità dei fatti, vengono irrogate le seguenti sanzioni anche in forma sommativa: -convocazione della famiglia - ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno - esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi -Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni - Sospensione per più di 15 giorni - Segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti) -istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne Nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato: - segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli organi competenti (Carabinieri, Polizia Postale – procura per il Tribunale dei Minorenni -se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica - se il reato è commesso da un adulto) - segnalazione al Garante dei Minori -	lavoro personalizzato domestico, sotto la supervisione della famiglia, di riflessione sui comportamenti scorretti, la responsabilità personale e sull'infrazione -frequenza comprovata di un corso finalizzato all'educazione all'uso corretto e responsabile dei social media e di internet. - attivazione di un percorso di mediazione del conflitto per ricostituire i corretti rapporti interpersonali. Atti di giustizia riparatoria: - scuse scritte alla vittima e alla famiglia da parte del bullo. - attività personalizzate a vantaggio della comunità scolastica stabilite dal CdC tra quelle previste nel regolamento di istituto. Incontri formativi e informativi per la famiglia	Consiglio di classe/Dirigente scolastico Dirigente scolastico Consiglio di Classe Consiglio di classe /Dirigente scolastico Consiglio di Istituto Consiglio di Classe/dirigente scolastico Studente interessato Qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in coordinamento con il DS
---	--	---	--

Conclusioni

Il presente regolamento, per quanto importante, è soltanto una delle numerose azioni poste in essere dal liceo Motzo, a contrasto dei fenomeni in parola. Infatti altre iniziative si affiancano a questa e tutte guardano nella direzione del benessere e della serenità dei nostri studenti dentro – e per quanto possibile anche fuori- alle mura scolastiche, come descrive l'allegato **codice di prevenzione**.

È tuttavia certo, però, che tutti noi, il Dirigente, gli insegnanti, i collaboratori e gli assistenti amministrativi, siamo solo alcuni degli attori presenti nel complesso palcoscenico in cui si realizza la vita dei nostri adolescenti e quindi, per conseguire il risultato della educazione e formazione dei ragazzi che si affidano a noi, abbiamo bisogno imprescindibile della collaborazione delle famiglie, dell'entusiasmo degli studenti e della fiducia di entrambi.

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di istituto ed è soggetto alle medesime forme di diffusione e pubblicizzazione.

MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE BULLISMO O CYBERBULLISMO

INDICA IL TUO NOME E COGNOME

.....

DATA

.....

DI QUESTO CASO TU SEI (METTI UNA SPUNTA ALLA VOCE CORRISPONDENTE)

- ☐ **VITTIMA**
- ☐ **COMPAGNO DELLA VITTIMA**
- ☐ **MADRE /PADRE/TUTORE DELLA VITTIMA**
- ☐ **INSEGNANTE**
- ☐ **ALTRO**

INDICA IL NOME E COGNOME DELLA VITTIMA

.....

CLASSE DELLA VITTIMA

.....

CI SONO ALTRE VITTIME? (INDICA I NOMI E LE CLASSI)

.....

**SCRIVI CHE COSA HAI VISTO O SUBITO. FORNISCI ESEMPI CONCRETI DEGLI
EPISODI DI PREPOTENZA**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

QUANTE VOLTE SONO SUCCESSI O HAI ASSISTITO AGLI EPISODI DI PREPOTENZA?

.....

.....

.....

DOVE SONO SUCCESSI? POSTO FISICO O SOCIAL/MESSAGGISTICA/ RETE INTERNET? INDICA QUALI.

.....

.....

.....

.....

INVIA IL MODULO COMPILATO ALL'INDIRIZZO MAIL

prevenzione.bullismo@liceomotzoquartu.edu.it

ricorda che non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Se desideri mantenere l'anonimato, rivolgiti al tuo coordinatore di classe e chiedigli di contattare la referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo dell' Istituto.

GRAZIE PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE